

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 56

1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale o dall'Autorità giudiziaria ordinaria, anche nelle ipotesi in cui il rapporto contrattuale venga dichiarato nullo per difetto di forma, ovvero nei casi di condanna al pagamento di indennizzi per arricchimento senza causa in relazione a prestazioni che, pur espletate in difetto di un valido rapporto contrattuale, siano tuttavia riconducibili al contenuto dei contratti d' appalto o di opera intellettuale.